



ESG Newsletter

Febbraio 2024



Highlights di questo numero:

- **Greenwashing**
- **Q&A EU Taxonomy per il settore finanziario**
- **AI Act, la legge europea sull'intelligenza artificiale**
- **CS3D: pubblicata la bozza finale del testo della Direttiva**
- **Rischi globali ESG**
- **EBA - Bozza di linee guida sulla gestione dei rischi ESG**
- **Transition to Net Zero**

GREENWASHING

Attività delle ESAs per contrastare il rischio di greenwashing

ESMA ed EIOPA hanno recentemente pubblicato indicazioni per la considerazione del rischio di greenwashing nello sviluppo di prodotti e nelle comunicazioni al mercato.

In particolare, ESMA ha pubblicato una [dichiarazione](#) contenente un **aggiornamento** alle «[Guidelines on funds' names using ESG or sustainability-related term](#)». Tra le considerazioni proposte, ESMA chiarisce che i termini relativi alla sostenibilità nei nomi dei fondi (es. «ESG», «Sustainable» o altri equivalenti) siano utilizzati solo se il fondo: (1) applica una percentuale minima dell'80% per gli investimenti utilizzati per soddisfare le caratteristiche o gli obiettivi di sostenibilità, (2) applica le esclusioni del Paris-aligned Benchmark (PAB)¹ e (3) investe in modo significativo in investimenti sostenibili come definiti nell'Articolo 2(17) SFDR, riflettendo le aspettative che gli investitori possono avere in base al nome del fondo. Per i termini relativi alla “transizione”, l'ESMA suggerisce di introdurre una nuova categoria per la quale, oltre alla soglia dell'80% di investimenti con caratteristiche o obiettivi di sostenibilità, dovrebbero essere applicate le esclusioni del Climate Transition Benchmark (CTB). Queste modifiche sono finalizzate a non penalizzare i fondi che riportano nel nome termini che perseguono strategie che favoriscono un percorso di transizione verso un'economia più verde. Il *Final Report* è atteso a seguito della emanazione degli aggiornamenti alle Direttive 2013/231/EU, cd. AIFMD, e 2010/43/UE, cd. UCITS.

EIOPA integra le considerazioni già pubblicate con il proprio [progress report sul greenwashing](#) (maggio 2023) con una consultazione di Dicembre 2023: «[Opinion on sustainability claims and greenwashing in the insurance and pensions sectors](#)». EIOPA definisce i principi che dovrebbero essere osservati quando i produttori e/o i distributori assicurativi pubblicano dichiarazioni di sostenibilità sulla loro società e i loro prodotti. Vengono riportati anche alcuni esempi di buone e cattive pratiche di mercato per ciascun principio.

Questi documenti si inseriscono nel più ampio contesto di studio e orientamento del mercato svolto dalle European Supervisory Authorities (ESAs) in materia di *greenwashing* e recentemente sintetizzato nel Progress Report su «[Greenwashing risks and the supervision of sustainable finance policies](#)» (maggio 2023) elaborato a seguito della richiesta della Commissione Europea. Il final report è atteso a Maggio 2024.



Legislative train

EIOPA Opinion on sustainability claims and greenwashing in the insurance and pensions sectors



ESMA Public Statement - Update on the guidelines on funds' names using ESG or sustainability-related terms



Definizione di Greenwashing (ESAs)

«Una pratica mediante la quale le dichiarazioni, affermazioni, azioni o comunicazioni relative alla sostenibilità non riflettono chiaramente e in modo equo il profilo di sostenibilità sottostante di un'entità, un prodotto finanziario o servizi finanziari. Questa pratica può essere ingannevole per i consumatori, gli investitori o altri partecipanti al mercato». (Definizione elaborata dalle ESAs)

Q&A EU TAXONOMY PER IL SETTORE FINANZIARIO

Bozza di Comunicazione della Commissione Europea

Il 21 dicembre 2023, la Commissione Europea ha pubblicato una bozza di [Comunicazione](#) contenente delle **Q&A volte a fornire ulteriori indicazioni interpretative e attuative alle imprese finanziarie sulla rendicontazione dei loro KPIs** relativi alla quota di **attività allineate alla Tassonomia** (Regolamento (UE) 2020/852). Tali informazioni dovranno essere pubblicate per la prima volta all'interno della **Dichiarazioni Non Finanziaria** relativa all'anno **2023**. Tale bozza è stata approvata dalla Commissione europea ma la sua adozione formale avverrà in seguito, non appena tutte le versioni linguistiche previste dall'Unione Europea saranno disponibili.

Il documento presenta indicazioni *cross sector* (destinate a tutte le entità finanziarie), e indicazioni specifiche per istituti di credito, compagnie assicurative e riassicurative ed entità che non sono imprese finanziarie ma che offrono certe tipologie di servizi finanziari.

Le **Q&A cross sector** sembrano introdurre il calcolo di un **KPI consolidato** a livello di gruppo corrispondente alla media ponderata dei KPI derivanti dai business in cui opera il gruppo, pesati sulla base delle percentuali di ricavi generati dalle varie attività economiche svolte dal gruppo. Inoltre, qualora nel gruppo finanziario siano presenti delle controllate le cui attività differiscono significativamente dal business model dello stesso, le **Q&A** indicano che l'impresa capogruppo dovrebbe calcolare un **KPI** specifico per misurare il grado di allineamento alla Tassonomia delle attività di tali controllate.

Ulteriormente, le **Q&A** forniscono chiarimenti in merito alle **modalità di calcolo dei KPIs**, in particolare, su quali **KPIs** devono essere considerati nel calcolo delle esposizioni verso le diverse entità finanziarie (ivi incluso il caso in cui l'esposizione si riferisca alla capogruppo o ad una controllata) e su come valutare le esposizioni che si riferiscono a immobili.

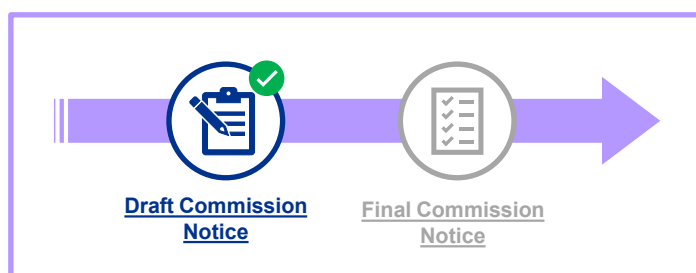
Tramite le **Q&A**, inoltre, la Commissione Europea promuove una **disclosure volontaria e separata** di appositi **KPIs** qualora le esposizioni riguardino entità non tenute a pubblicare la DNF (es. PMI) ovvero i dati ad esse riferiti non siano adeguati o sufficienti.

Le **Q&A** relative agli **enti creditizi** forniscono diversi chiarimenti in merito alle esposizioni da considerare nel calcolo del **Green Asset Ratio (GAR)**, quali: la coerenza che deve risultare dall'ammontare lordo totale degli attivi indicati nei **template** del GAR con il totale degli attivi indicati nell'ambito **FINREP**; l'obbligo di considerare nel **template** n. 4. «GAR (flusso)» l'ammontare delle esposizioni originate nell'anno di riferimento; la possibilità di considerare i finanziamenti non garantiti per le ristrutturazioni verso le famiglie. Inoltre, per quanto riguarda il **KPI** relativo alle esposizioni fuori bilancio, le **Q&A** segnalano di considerare solo le attività che l'ente creditizio gestisce sulla base dei singoli mandati di investimento ricevuti dai clienti non istituzionali.

Per quanto concerne le **compagnie assicurative e riassicurative**, le **Q&A** forniscono alcuni chiarimenti in merito alle modalità di calcolo dell'**Underwriting KPI**, tra cui, l'indicazione che per le polizze multi-rischio dovrebbe essere considerata solo la quota di premio relativa alla copertura dei rischi climatici, utilizzando metodologie appropriate, come quelle di **pricing**, per calcolare tale quota.

Le **Q&A** indicano che le società che ottengono l'autorizzazione per svolgere attività di tipo finanziario (es. leasing, pagamenti, ...), ma che non rientrano nella definizione di intermediario finanziario (prevista dall'art.1 n. 8) del Regolamento Delegato (UE) 2021/2178), sono incoraggiate a pubblicare i **KPIs** specifici dell'attività finanziaria che svolgono, come indicato nell'Allegato I delle **Q&A** stesse.

Legislative train



Aspettative della Commissione

«Financial undertakings start reporting their KPIs as of 1 January 2024¹⁵. Given that the computation of the KPIs of financial undertakings, including the GAR, depends on the flow of information and data from the financial and non-financial counterparties that they finance, the Commission expects that the robustness and accuracy of those KPIs will improve gradually with the uptake of the EU Taxonomy by the relevant undertakings as well as the increased data flow from non-financial undertakings towards financial undertakings.»

AI Act, la legge europea sull'intelligenza artificiale

Pubblicato il testo finale

A seguito dell'accordo raggiunto lo scorso 8 dicembre 2023, gli esperti tecnici dell'Unione Europea hanno lavorato al testo, adesso disponibile in versione semi-definitiva, **dell'AI Act (anche, il “Regolamento sull'Intelligente Artificiale” o anche il “Regolamento”)**, uno dei primi e più strutturati strumenti legislativi al mondo per regolamentare l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale.

Il testo finale, che sarà oggetto di votazione da parte di Consiglio e Parlamento, verrà poi formalmente adottato dal COREPER **venerdì 2 febbraio**.

Rispetto alle precedenti versioni, sono state apportate alcune modifiche alle disposizioni di legge, a partire dalla definizione di sistema di Intelligenza Artificiale. Se, inizialmente, era infatti stata adottata la definizione fornita dalle linee guida OECD, nel testo finale se ne trova una leggermente diversa. L'obiettivo del Legislatore Comunitario è quello di **definire i sistemi di intelligenza artificiale in termini molto ampi**, potendo l'AI impattare più settori. Tuttavia, dal Regolamento sono esclusi sistemi già regolati da specifiche leggi di armonizzazione, come quelli impiegati esclusivamente per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale, nonché i sistemi utilizzati per la ricerca scientifica o per uso personale non professionale.

Seguendo un c.d. *risk based approach*, l'AI Act classifica i vari sistemi in diverse categorie, distinguendo sistemi di AI a rischio limitato e sistemi ad alto rischio. Il rischio viene definito come "la combinazione della probabilità di occorrenza di un danno e la gravità di tale danno".

In particolare, l'AI Act menziona **specifici settori e casi d'uso considerati a rischio significativo di potenziali danni alla sicurezza e ai diritti fondamentali delle persone**. Gli sviluppatori di **sistemi ad alto rischio**, prima di immettere il sistema sul mercato, dovranno **stabilire e implementare un sistema di gestione del rischio** volto a identificare i rischi e adottare poi eventuali azioni di mitigazione durante l'intero ciclo di vita del sistema di AI, avvalendosi anche di test per comprendere il funzionamento del sistema in condizioni reali.

I Legislatori, consapevoli dei rischi ai quali i diritti dei cittadini potrebbero essere esposti nell'ambito dell'utilizzo distorto dei sistemi di intelligenza artificiale, **hanno vietato alcune pratiche**, tra le quali le tecniche che manipolano la cognizione e il comportamento individuali, la raccolta casuale di dati di riconoscimento facciale da Internet o tramite CCTV, l'uso di sistemi di riconoscimento delle emozioni nei luoghi di lavoro e nei contesti educativi, il social-scoring e l'elaborazione biometrica per l'inferenza di dati personali sensibili come l'orientamento sessuale o le convinzioni religiose.

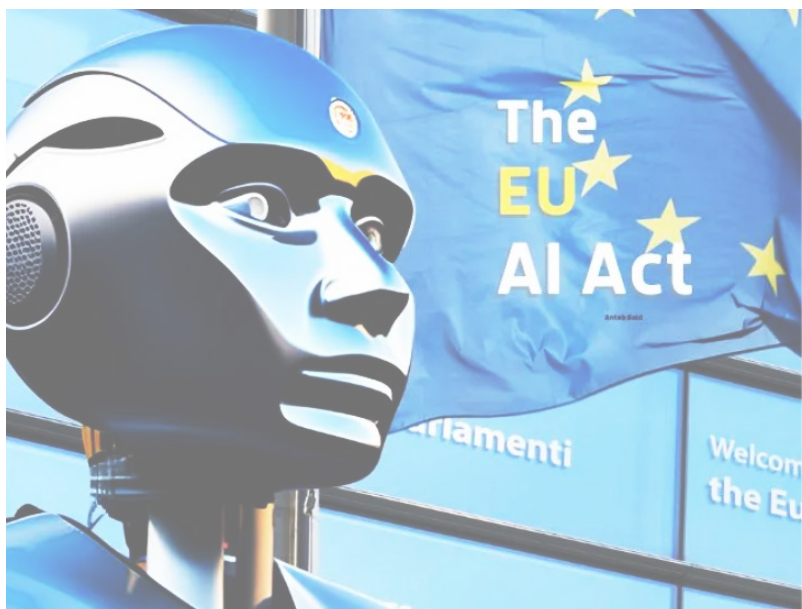
È importante sottolineare come l'AI Act si ponga di raggiungere un **effetto transnazionale**, includendo tutti i fornitori e gli sviluppatori che mettono in commercio o utilizzano sistemi di AI o modelli di AI di uso generale: è infatti sufficiente che il sistema sia immesso sul mercato europeo e che il suo utilizzo riguardi cittadini comunitari per rientrare nello scopo di applicazione del Regolamento.

In termini di governance e controllo, il Regolamento istituisce un **Ufficio europeo per l'IA** che avrà il compito di monitorare i modelli di IA più complessi.

Il testo finale dell'AI Act prevede un **sistema sanzionatorio** in linea con le recenti normative europee. Le sanzioni pecuniarie sono infatti fissate in una **percentuale del fatturato globale delle aziende** o, se superiore, su un importo predeterminato in relazione alla gravità della violazione.

L'entrata in vigore del testo definitivo dell'AI Act seguirà una precisa timeline, con un periodo di transizione di sei mesi per l'introduzione dei divieti, un anno per i sistemi IA ad alto rischio e due anni per le restanti disposizioni.

Il testo finale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea **entro marzo 2024** e sarà a partire da tale data che inizieranno a decorrere i suddetti termini.



La definizione di IA inserita nel testo finale

Con sistema di AI si intende un *“sistema machine-based progettato per operare con livelli variabili di autonomia che può mostrare adattabilità dopo la sua realizzazione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce, a partire dagli input ricevuti, output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali”*.

CS3D: pubblicata la bozza finale del testo della Direttiva

Il rispetto dei diritti umani lungo la catena di fornitura sarà presto legge

La proposta di Direttiva UE sulla **Corporate Sustainability Due Diligence** (nel seguito, anche, "CS3D" o "CSDDD") è sempre più vicina alla sua adozione finale, sebbene vi siano state delle fibrillazioni proprio durante primissimi giorni di Febbraio 2024 da parte del Governo tedesco.

Questa normativa si pone lo scopo di **imporre alle aziende l'obbligo di identificare e, se necessario, prevenire, porre fine o mitigare l'impatto negativo delle loro attività sui diritti umani e sull'ambiente**.

A seguito del raggiungimento di un accordo lo scorso dicembre tra Commissione, Consiglio e il Parlamento, i tecnici hanno lavorato al testo definitivo, diffuso alla stampa il 30 gennaio 2024.

Il testo concordato tra le istituzioni è sostanzialmente allineato agli **standard globali** stabiliti dai Principi Guida dell'ONU per le Imprese e i Diritti Umani (UNGPs) e dalle Linee Guida dell'OCSE per le Imprese Multinazionali. Sebbene saranno necessarie ulteriori indicazioni per l'attuazione, le aree di allineamento con tali standard includono l'aspettativa che le aziende adottino un **approccio risk based** per identificare e intervenire sugli impatti attuali e potenziali che le attività di impresa possono avere su diritti umani e sull'ambiente.

Rientrano **nell'ambito di applicazione soggettivo** della CS3D:

- **grandi aziende europee** che hanno più di 500 dipendenti e un fatturato netto mondiale di 150 milioni di euro;
- **aziende europee** con più di 250 dipendenti e un fatturato annuo netto superiore a 40 milioni di euro, dove almeno metà di quel fatturato è generato in **settori ad alto impatto**;
- **aziende non appartenenti all'UE** che hanno un fatturato netto di 300 milioni di euro generato nell'UE. La Commissione pubblicherà inoltre un elenco di aziende non appartenenti all'UE che rientreranno nell'ambito di applicazione della Direttiva.

Per quanto riguarda il contenuto del testo, di seguito sono evidenziati i principali punti del documento:

- è stata apportata una modifica rilevante relativamente al **cambio di terminologia** nella definizione della catena delle attività delle società: non viene più utilizzato il termine "value chain" con riferimento al perimetro delle attività oggetto della proposta di Direttiva, ma si parla di **"chain of activities"**;
- le aziende saranno obbligate a implementare un processo di **risk based due diligence** per individuare e valutare impatti negativi, sia attuali che potenziali, sull'ambiente e sui diritti umani, nelle proprie operazioni, nelle proprie filiazioni e lungo tutta la loro catena di attività. Ciò include la valutazione dei partner commerciali a monte e delle attività a valle. Il processo di due diligence andrà integrato, oltre che nelle politiche aziendali, anche nel sistema di **Enterprise Risk Management** adottato;
- la direttiva richiede un **"coinvolgimento significativo" degli stakeholder** come componente cruciale del processo di due diligence. È richiesto, inoltre, un coinvolgimento dei lavoratori e dei propri rappresentanti per la redazione della due diligence policy;
- si prevede che le aziende adottino e divulgano pubblicamente **piani di transizione volti a mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici**;
- con riguardo al **settore finanziario**, oggetto di un grande dibattito durante le negoziazioni, è stata inserita una nuova **clausola di revisione**, ai sensi della quale la Commissione Europea, entro due anni dall'entrata in vigore della CS3D, presenti al Parlamento e al Consiglio una relazione, eventualmente accompagnata da una proposta legislativa, sull'opportunità / necessità di estendere gli obblighi derivanti dalla CS3D anche alle imprese finanziarie regolamentate.

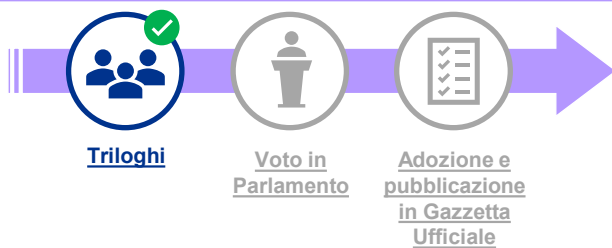
Il testo prevede un **impianto sanzionatorio** per le aziende non compliant. Le sanzioni includono misure come il "naming and shaming", sanzioni interdittive e sanzioni pecuniarie pari almeno al 5% del fatturato netto mondiale. In ogni caso, **è prevista la responsabilità civile** (risarcimento del danno) per gli impatti negativi causati a seguito del mancato rispetto degli obblighi della CS3D. È stato inoltre **rafforzato l'accesso alla giustizia** per le vittime. La CS3D stabilisce infatti un periodo di cinque anni per presentare reclami da parte di coloro che sono interessati da impatti negativi.

A seconda della dimensione (dipendenti e/o ricavi netti), i destinatari della CS3D saranno suddivisi in tre scaglioni temporali pari a 3/4/5 anni a partire dall'entrata in vigore della CS3D, al termine dei quali i destinatari dovranno aver implementato quanto richiesto dalla norma.

Il testo sarà votato in Consiglio il 9 febbraio e in Commissione JURI il 13 febbraio. Seguirà il voto finale in Plenaria, verosimilmente ad aprile 2024.

Legislative train

Il testo sarà votato in Consiglio il 9 febbraio e in Commissione JURI il 13 febbraio. Seguirà il **voto finale in Plenaria**, verosimilmente ad aprile 2024, e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'UE.



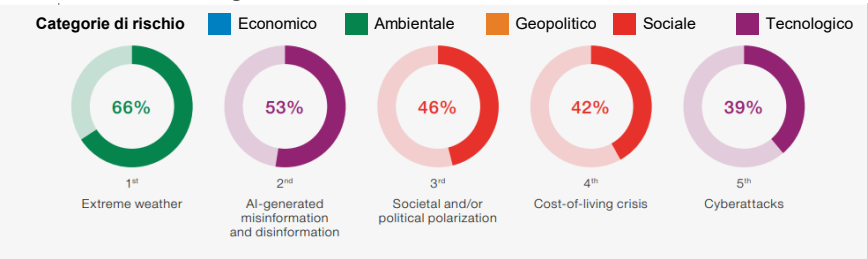
RISCHI GLOBALI ESG

Nuova edizione 2024 del Global Risks Report del World Economic Forum

Il 10 gennaio 2024, il [World Economic Forum \(WEF\)](#) ha presentato la [diciannovesima edizione del Global Risks Report](#), un'indagine annuale sulla percezione dei rischi globali basata sul contributo di **1.490 leader mondiali** provenienti dai settori accademico, imprenditoriale, governativo e della società civile. Il Documento fornisce un'analisi dettagliata dei **rischi globali** su tre archi temporali (1 anno, 2 anni e 10 anni), e si propone come strumento utile per i *decision-maker* al fine di permettere loro di **compiere scelte bilanciate** che tengano in considerazione le priorità a breve, a medio e a lungo termine.

Ancora una volta, la nuova versione del Report mette in luce la necessità di affrontare le sfide legate agli aspetti ambientali, sociali e di governance. In particolare, dal Documento emerge che i **rischi ambientali** risultino dominanti in tutti e tre gli archi temporali considerati. A tal proposito, il 66% dei partecipanti alla **Global Risks Perception Survey (GRPS)** - indagine su cui si basa il **Global Risks Report** - identifica gli **eventi climatici estremi** («*Extreme weather events*») come il rischio più probabile su scala globale nel 2024.

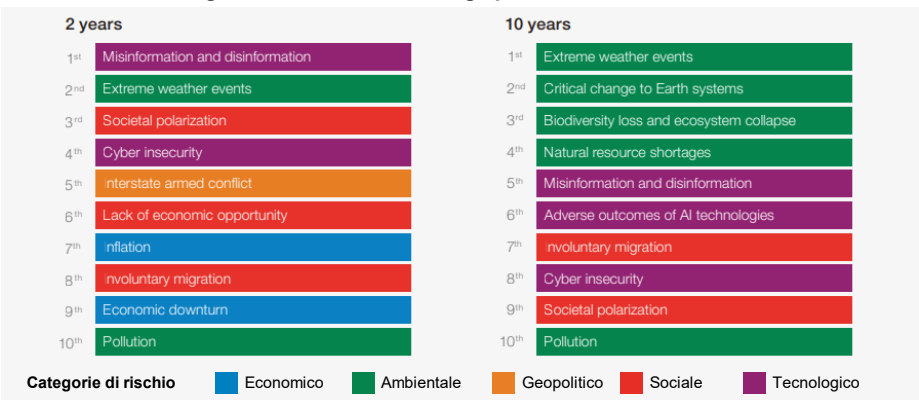
Primi 5 rischi su scala globale nel 2024



Fonte: World Economic Forum Global Risks Report 2024

Tale rischio è anche considerato il secondo rischio più impattante nell'arco temporale a due anni e inoltre, come [nella classifica dello scorso anno](#), quasi tutti i **rischi ambientali** figurano tra i **primi 10 a lungo termine**. In questo contesto, il Documento sottolinea come l'eventuale verificarsi di rischi socio-ambientali interconnessi, con conseguente aumento delle emissioni di carbonio, rappresenti una minaccia significativa per le economie globali. La **capacità di adattamento** delle comunità può essere **sopraffatta** a causa degli **impatti estesi** e degli **ingenti investimenti necessari** per le infrastrutture, lasciando alcune popolazioni e paesi incapaci di far fronte agli effetti immediati e prolungati di un rapido cambiamento climatico.

Classifica dei rischi globali nel breve e nel lungo periodo



Fonte: World Economic Forum Global Risks Report 2024

Oltre ai rischi climatici, dal Report emergono anche aspetti d'impronta sociale e di governance. Il Documento evidenzia la crescente importanza della **Polarizzazione sociale** («*Societal polarization*») che figura tra i primi tre rischi sia nell'orizzonte temporale attuale che in quello biennale, e si colloca al nono posto nel lungo periodo. La **Disinformazione e l'assenza di informazione** («*Misinformation and disinformation*») risulta, invece, come il rischio globale più significativo con riferimento ai prossimi due anni, con il potenziale di ampliare ulteriormente le divisioni sociali e politiche.

Il quadro descritto dal WEF conferma, dunque, l'incremento della rilevanza dei rischi legati alle dimensioni ambientale, sociale e di governance anche nell'ambito aziendale. Le pressioni da parte degli investitori, dei regolatori e della società civile hanno catalizzato l'attenzione sulle **pratiche di business sostenibili e responsabili**, enfatizzando le conseguenze di una **scorretta o mancata gestione dei rischi ESG**, che potrebbe minare la reputazione, ridurre il valore del *brand* e avere impatti finanziari significativi.

Tuttavia, **affrontare proattivamente tali rischi** può trasformarli in **opportunità**. L'**integrazione** dei rischi ESG nei **sistemi di risk management** aziendale consente, infatti, alle imprese di **valutare in modo completo e accurato l'impatto** delle **tematiche di sostenibilità** sulle proprie attività. Questo non solo migliora la **resilienza aziendale**, ma genera anche **valore a lungo termine**. Le organizzazioni che abbracciano una **gestione olistica dei rischi ESG** dimostrano, pertanto, un impegno concreto verso la sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa, guadagnando la **fiducia** di investitori, clienti e parti interessate.

Definizione di Rischio Globale

Il **Rischio Globale** viene inteso come la possibilità di accadimento di un evento o una circostanza che, laddove dovesse verificarsi, avrebbe un impatto negativo su una parte significativa del PIL, della popolazione o delle risorse naturali globali.

EBA - Bozza di linee guida sulla gestione dei rischi ESG

Standard minimi e metodologie di riferimento per l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi ESG da parte delle banche

Lo scorso 18 gennaio 2024, l'EBA ha avviato una [consultazione pubblica](#) sulla bozza di linee guida per la gestione dei rischi ESG, che terminerà il 18 aprile 2024. Tali linee guida stabiliscono i requisiti del *framework* di gestione dei rischi ESG degli istituti di credito, compresa la gestione dei rischi derivanti dalla transizione verso un'economia neutrale dal punto di vista climatico. La bozza dell'EBA adotta un approccio ampio, che comprende i fattori ambientali, sociali e di *governance*, richiedendo alle banche di ampliare il loro ambito di gestione del rischio a differenza di quanto previsto dalla guida della BCE, pubblicata nel 2020, principalmente focalizzata sui rischi climatici e ambientali.

L'EBA delinea gli *standard* minimi e le metodologie di riferimento per la gestione e il monitoraggio dei rischi ESG in diverse aree:

- **Principi di gestione del rischio ESG:** le banche sono tenute a incorporare i principi di gestione del rischio ESG nei loro *framework* di gestione del rischio. Ciò comporta l'integrazione delle considerazioni ESG nei processi di *governance*, strategia e gestione del rischio degli istituti;
- **Strategie e modelli di business:** le banche devono avere una comprensione completa del loro modello di *business*, degli obiettivi strategici e della strategia di rischio con una prospettiva ESG e garantire che i loro *framework* di gestione del rischio siano adeguati per attuarli;
- **Propensione al rischio:** le banche sono tenute a stabilire un quadro di propensione al rischio chiaro e misurabile, specificamente adattato ai rischi ESG. Ciò implica la definizione di livelli accettabili di esposizione ai rischi ESG, attraverso adeguati indicatori di rischio e la definizione di limiti quantitativi e qualitativi;
- **Cultura, capacità e controlli interni:** le banche dovrebbero implementare solidi controlli interni specifici per la gestione del rischio ESG (cioè attraverso le tre linee di difesa), compresi efficaci processi per l'identificazione, la valutazione e la mitigazione dei rischi ESG;
- **ICAAP e ILAAP:** le banche devono integrare le considerazioni ESG nei loro ICAAP e ILAAP sia dal punto di vista economico che normativo, anche conducendo *stress test* e analisi di scenario per valutare l'impatto dei rischi ESG sulle posizioni di capitale e liquidità;
- **Politiche e procedure per il rischio di credito:** le banche dovrebbero sviluppare e implementare metriche quantitative del rischio di credito in relazione ai rischi ambientali, coprendo i segmenti di clientela più significativi, il tipo di garanzie e gli strumenti di mitigazione del rischio;
- **Politiche e procedure per altri rischi:** le banche devono integrare le considerazioni ESG nelle politiche e nelle procedure relative agli altri rischi, come i rischi di mercato, di liquidità, operativi, di contenzioso e di compliance. Ciò comporta la valutazione del potenziale impatto dei fattori ESG su queste categorie di rischio e l'incorporazione di adeguate misure di gestione del rischio;
- **Monitoraggio:** le banche devono monitorare i rischi ESG attraverso metriche e indicatori retrospettivi e prospettici, nonché attraverso efficaci strutture di *reporting* interno che trasmettano informazioni adeguate e dati aggregati all'alta direzione.

Inoltre, gli istituti di credito devono allineare le proprie strategie di rischio, di *business* e di sostenibilità alle linee guida dell'EBA, concentrandosi sull'orizzonte di lungo termine e su un processo di coinvolgimento proattivo di clienti e controparti. La rilevanza della transizione verso un'economia neutrale dal punto di vista climatico è ulteriormente evidenziata da un nuovo [report](#), pubblicato dalla BCE il 23 gennaio 2024, sui rischi derivanti dal disallineamento dei finanziamenti delle banche rispetto agli obiettivi climatici dell'UE. La BCE si è concentrata in particolar modo sui rischi di transizione, sul disallineamento dei portafogli di credito rispetto agli obiettivi climatici, sull'aumento dei rischi reputazionali e di contenzioso, e ha raccomandato alle banche di applicare metodologie di valutazione dell'allineamento per valutare i rischi di transizione e soddisfare i requisiti di *disclosure*.

Legislative train



TRANSITION TO NET ZERO

Report su come la Tassonomia e la finanza sostenibile stiano aiutando attori finanziari e non nella transizione Net Zero

Il 29 gennaio 2024, la *Platform on Sustainable Finance*, organo tecnico consultivo della Commissione Europea, ha pubblicato il Report “[A Compendium of Market Practices](#)” che illustra come la Tassonomia (Regolamento (UE) 2020/852) e l'European Green Bond Standard (Regolamento (UE) 2023/2631) siano utilizzati per lo sviluppo di **strategie di transizione** verso la **Net Zero** e l'attività di **reporting di sostenibilità** da diverse categorie di *stakeholders* (es. aziende di grandi dimensioni; istituti di credito; Investitori; assicurazioni; settore pubblico; revisori e consulenti; piccole e medie imprese).

Il *Report* comprende un [allegato](#) in cui sono riportati, per ognuna delle categorie di stakeholder, degli esempi di pratiche di mercato riconducibili alle seguenti macroaree:

- **Strategia aziendale, pianificazione della transizione e definizione degli obiettivi:** si evidenzia come la Tassonomia Green e il più ampio quadro della finanza sostenibile siano utilizzati dagli attori finanziari e non per strutturare **piani di transizione e strategie aziendali** per raggiungere l'obiettivo *Net Zero* entro il 2050;
- **Finanza e Transactions:** verifica della misura in cui gli strumenti di finanza sostenibile dell'UE siano adottati dagli attori finanziari e non finanziari quando predispongono soluzioni di **finanza sostenibile o di transizione** attraverso i prodotti e gli strumenti finanziari.
- **Rendicontazione, monitoraggio e revisione:** informazioni in merito allo stato della rendicontazione da parte degli attori finanziari e non finanziari, ai processi in atto per condurre un'adeguata raccolta e verifica dei dati.

Infine, il *Report* riporta alcune **raccomandazioni peer-to-peer** che gli *stakeholder* hanno formulato per invitare anche gli altri attori del mercato a condividere le pratiche commerciali e finanziarie su base regolare con la *Platform on Sustainable Finance* al fine di continuare a migliorare il valore e i benefici ottenuti rispettando quanto previsto dal *framework* normativo di riferimento.

Per approfondimenti:

Lisa Sparapan

KPMG Advisory

Governance, Risk & Compliance/ Global Sustainability Services

mailto: lsparapan@kpmg.it



kpmg.com/it
kpmg.com/socialmedia

ESG Newsletter, N° 1/2024

© 2024 KPMG Advisory S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.